



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 04-07-2023	OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. GIOACCHINO DI BAUDO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
Riferim. Prop. N.72 del 04-07-2023	

L'anno **duemilaventitre** del giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **13:45** e seguenti, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

CONTI ANGELO	SINDACO	PRESENTE
VALLONE MARIA PIERA	ASSESSORE	PRESENTE
D'AMICO LEONARDA	ASSESSORE	ASSENTE
RANDAZZO GIUSEPPE	ASSESSORE	PRESENTE
RUNFOLA CARMELO	ASSESSORE	ASSENTE

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**

Presiede il SINDACO, **Angelo Conti**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Antonino Russo**

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 04-07-2023

Oggetto: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT. GIOACCHINO DI BAUDO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLALBA PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23.06.2023 n. 8963 con la quale il Comune di Villalba ha richiesto la proroga dell'autorizzazione all'utilizzo, per complessive n. 18 ore settimanali, del dipendente del Comune di Valledolmo di categoria giuridica C, a tempo indeterminato Dott. Gioacchino Di Baudo per svolgere orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, già responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo comune, sino al 31.12.2023

CONSIDERATO che con atto di G.M. n. 3 del 03.01.2023 è stato già autorizzato il dipendente Di Baudo Gioacchino a svolgere orario aggiuntivo, per complessive 18 ore, presso il suddetto Comune per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023, ai sensi dell'art. 92 c/1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che le previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro; IL D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che tale previsione è disciplinata dall'ordinamento generale del pubblico impiego che nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai lavoratori (art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 65/2001); per gli enti locali l'art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996;

RICHIAMATI:

- La previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall' Amministrazione di provenienza*";
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita "*gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall' Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del

T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

- Il parere del Consiglio di Stato, sezione prima n. 2141/2005 del 25 maggio nel quale così si esprime: *"l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- La circolare n. 2/2005 del 21 ottobre del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- L'art. 1 comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* il quale consente, ai soli dipendenti di enti locali, di esercitare due o più rapporti di lavoro a tempo parziale *"fermo restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse..... I dipendenti degli Enti locali possono svolgere prestazione per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza"*;
- Il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **AUTORIZZARE**, ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 92 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il dipendente a tempo indeterminato e a part-time a 24 ore con profilo giuridico "C" istruttore contabile già responsabile del settore Economico-Finanziario con funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3 della legge 142/1990 e successive integrazioni e modificazioni e

di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a prestare attività lavorativa a tempo determinato **per n. 17 ore settimanali** e che le stesse verranno prestate fuori dall'orario di lavoro per il periodo **dal 01.07.2023 al 30.09.2023**, in favore del Comune di Villalba;

- 2) DARE atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Villalba sarà a totale carico del predetto Comune;
- 3) RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Orazio Pizzolanti
(Firmato elettronicamente)

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Valledolmo, 04-07-2023

Il Responsabile del Settore

Geom. Orazio Pizzolanti

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Valledolmo, 04-07-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

Geom. Orazio Pizzolanti

(Firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

-VISTA la superiore proposta di deliberazione;

-VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30;

- CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

RAVVISTATA l'urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL Segretario Comunale
Maria Piera Vallone	Angelo Conti	Antonino Russo
(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al _____ al num. _____

Valledolmo,

Il Resp.le della pubblicazione

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi

Valledolmo,

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-07-2023

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

Valledolmo, 05-07-2023

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)